MODIFICA AL NUOVO R E G O L A M E N T O D I P O L I Z I A U R B A N A

(Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 05.11.2018)

APPROVATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 101 del 26/10/2022

Art. 21 bis: DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E ABBANDONO CARRELLI DELLA SPESA

- 1) Su tutto il territorio comunale è fatto divieto di condurre i carrelli della spesa in uso agli esercizi commerciali all'esterno dei parcheggi di pertinenza degli stessi esercizi commerciali.
- 2) È vietato lasciare i carrelli della spesa in uso agli esercizi commerciali sul suolo pubblico e/o aperto al pubblico.
- 3) I proprietari degli esercizi commerciali sono obbligati a provvedere alla sorveglianza dei carrelli della spesa onde prevenirne l'abbandono sul territorio comunale, nonché attuare l'immediato recupero dei suddetti qualora abbandonati sul suolo comunale, e comunque entro 24 ore dalla notifica dell'avviso di rinvenimento. Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, il mancato ritiro costituirà espressa volontà di abbandono rifiuti, pertanto l'Amministrazione Comunale provvederà alla rimozione ponendo le spese comprese quelle di eventuale smaltimento direttamente a carico del proprietario, riservando di attivare le procedure previste a norma di legge per violazioni costituenti illecito ai sensi del D.Lgs 152/2006.
- 4) La violazione di cui ai commi 1) e 2) comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 fino a un massimo di € 500,00, e l'obbligo di provvedere a proprie spese all'immediata restituzione e conferimento del carrello della spesa al legittimo esercizio commerciale di appartenenza.